

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 246 del 7 Marzo 2022

Ordinanza n. 66/2013 - Assegnazione contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi.

Presa d'atto dell'Ordinanza comunale di rettifica n. 1_2022 del Comune di San Felice sul Panaro (MO) e conseguente parziale modifica del decreto n. 1373 del 27 Luglio 2020.

Visti:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Cavezzo (MO), Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del decreto-legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015".

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del sopra citato D.L 74/2012 e relativa legge di conversione n. 122/2012, lettere a), b) e c) che stabiliscono il riconoscimento di contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) per:

- la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa per servizi pubblici e privati;
- attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale e di servizi inclusi i servizi sociali, socio-sanitari;
- concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose.

Vista l'Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”, integrata e modificata con le ordinanze n. n. 131 del 18 ottobre 2013, n. 15 del 26 febbraio 2014, n. 71 del 17 ottobre 2014, n. 51 del 26 novembre 2015, n.13 e n.14 del 21 marzo 2016, n. 60 del 14 dicembre 2016, l’ordinanza 7 del 14 marzo 2017, l’ordinanza n.23 del 17 ottobre 2017, l’ordinanza n.20 del 5 settembre 2018 e l’ordinanza n.25 del 25 ottobre 2018;

Atteso che la citata ordinanza n. 66/2013 e successive con modifiche e integrazioni:

- conferma i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), prevedendo una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi “livelli operativi” degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;
- individua i beneficiari fra i soggetti che non abbiano fini di lucro non iscritti al registro imprese, o soggetti pubblici, che svolgano le attività e i servizi sopra citati nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati all’articolo 1 comma 1 del DL 74/2012 come integrati dall’art. 67 *septies* del DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 e successive integrazioni;
- ammette ai contributi gli edifici che ospitano le attività ed i servizi di cui trattasi, che siano oggetto di ordinanza comunale di parziale, temporanea o totale inagibilità;
- definisce i criteri di determinazione del contributo concedibile e le modalità di presentazione delle domande, stabilendo in capo ai Comuni le competenze riguardo alla conseguente istruttoria, alla puntuale determinazione e assegnazione del contributo ed alla sua erogazione;
- prevede un onere di attuazione di € 20.000.000,00, il cui finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012.

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall’art. 14 della stessa Ordinanza, che prevede che i Comuni interessati presentino formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato per il trasferimento delle risorse, in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo a seguito di istruttoria.

Viste le ordinanze:

- n. 60 del 14 dicembre 2016 e la successiva ordinanza n.2/2017 che modifica l'articolo 5 dell'ordinanza 14/2016.
- n. 20 del 5 settembre 2018 che modifica l'ordinanza n. 23 del 17 ottobre 2017 e che approva la rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS che dispone all'art.8 la riduzione per €. 500.000,00 dello stanziamento già previsto con l'Ordinanza 66/2013 e rimodulato dall'Ordinanza 23/2017 per €. 18.500.000,00 portando pertanto lo stanziamento ad € 18.000.000,00.
- n. 27 del 13 novembre 2018 che approva la rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS che dispone al punto 6 del dispositivo di incrementare lo stanziamento previsto con Ordinanza n. 20 del 5 settembre 2018 per gli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni ai beni strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi, per € 18.000.000,00 aumentandolo per € 5.000.000,00, e pertanto lo stanziamento diventa pari a € 23.000.000,00. Si precisa che tale importo veniva previsto come accantonamento e compreso nel costo di € 858.622.580,29 dell'ordinanza n.25/2018.
- n. 29 del 13 novembre 2019 che approva la rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS, che dispone al punto 7 del dispositivo di incrementare lo stanziamento di € 23.000.000,00 previsto con Ordinanza n. 27 del 13 novembre 2018 per gli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni ai beni strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi, dell'ulteriore importo di € 6.000.000,00, pertanto lo stanziamento diventa pari a € 29.000.000,00.
- n. 22 del 9 luglio 2020 che approva la "rimodulazione del finanziamento a copertura dei contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni ai beni strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi (ONLUS)", che dispone al punto 1. del dispositivo, di incrementare di € 9.000.000,00, lo stanziamento di € 29.000.000,00 previsto con Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019, rideterminandolo, pertanto, in complessivi € 38.000.000,00.

Vista l'Ordinanza n. 3 del 25 Gennaio 2021 di "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 dicembre 2020" che dispone al punto 7. del dispositivo, di aggiornare di € 5.800.000,00 lo stanziamento di € 38.000.000,00 previsto con Ordinanza n. 22 del 9 luglio 2020, rideterminandolo, pertanto, in complessivi € 43.800.000,00.

Dato atto che con nota prot. n. CR.2013.0031529 del 12/12/2013 sono state fornite ai Comuni informazioni operative relative alla richiesta per il trasferimento delle risorse previste dall'Ordinanza commissariale n. 66/2013, che dovrà essere inoltrata allegando alla stessa le relative ordinanze comunali di assegnazione dei contributi.

Evidenziato che la richiamata ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013 rinvia, per quanto dalla stessa non previsto, ed a seconda dei casi, alle disposizioni sui termini di presentazione delle richieste di contributo e di esecuzione dei lavori di cui alle Ordinanze Commissariali n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012, n. 86 del 6 dicembre 2012 e n. 57 del 12 ottobre 2012 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che, a seguito delle proroghe sulla scadenza dei termini, disposte dalle richiamate ordinanze commissariali nn. 9 e 27 del 2019, nonché del 2020, sono state emanate, da parte dei Comuni interessati, ulteriori ordinanze di concessione di contributi per interventi volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione di immobili privati danneggiati, e per i danni ai beni strumentali, a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali soggetti privati, senza fini di lucro, svolgono attività o servizi (ONLUS);

Dato atto della nota del **Comune di San Felice sul Panaro** inviata, ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 s.m.i., alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e assunta con prot. CR.2019/29366 del 16/12/2019, di richiesta di corresponsione contributi a favore del Soggetto "Beneficio Parrocchiale di San Felice sul Panaro", per l'unità immobiliare ubicata nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Mazzini n. 8, accatastato al FG.42, mappale 58, (pratica MUDE n. 0803603700000825502016), per un importo totale pari a € 623.293,74, di cui € 464.470,52, con contributo privato ed € 158.823,22, con contributi Onlus, come da Ordinanza Sindacale di assegnazione contributi n. 17 del 27/02/2020;

Dato atto che, a seguito di accoglimento della sopra detta richiesta prot. CR.2019/29366 del 16/12/2019, si è provveduto, per mezzo del proprio Decreto n. 1373 del 27 Luglio 2020, all'erogazione dei contributi richiesti di € 158.823,22, emettendo a favore del Comune il relativo ordinativo di pagamento numero 2495 del 05/08/2020 per lo stesso importo.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 17/02/2022, inoltrata dal **Comune di San Felice sul Panaro (MO)** alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, e acquisita con prot. CR 18/02/2022.0001286.E del 18/02/2022, con la quale viene disposta la rettifica

dell'Ordinanza Comunale n. 17 del 27/02/2020 sopra citata, in quanto, per mero errore materiale, essa indicava come soggetto beneficiario del contributo, il "Beneficio Parrocchiale di San Felice sul Panaro", anziché la "Parrocchia di San Felice V.M";

Ritenuto opportuno vista la parziale rettifica dell'Ordinanza Comunale 17 del 27/02/2020, operata per mezzo del l'Ordinanza Sindacale di rettifica del contributo n. 1 del 17/02/2022, provvedere alla parziale modifica del proprio Decreto n. 1373 del 27 Luglio 2020, sostituendo il Soggetto "Beneficio Parrocchiale di San Felice sul Panaro", con il Soggetto "Parrocchia di San Felice V.M";

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

D E C R E T A

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto, per i motivi sopra esposti, dell'Ordinanza n. 1 del 17/02/2022 con la quale il Comune di San Felice provvede a rettificare la propria Ordinanza di concessione contributi n. 17 del 27/02/2020 che, per mero errore materiale, indicava come soggetto beneficiario del finanziamento il "Beneficio Parrocchiale di San Felice sul Panaro", anziché "Parrocchia di San Felice V.M.";
2. di modificare parzialmente, visto il punto precedente, il proprio decreto n.1373 del 27 Luglio 2020 sostituendo il Soggetto "Beneficio Parrocchiale di San Felice sul Panaro", con il soggetto "Parrocchia di San Felice V.M;
3. di confermare tutte le altre disposizioni impartite dal Decreto n.1373 del 27 Luglio 2020;
4. di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla Direttiva approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)